



COMUNE DI SAVELLI
(PROVINCIA DI CROTONE)

0 Originale

0 Copia

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO
(Assunta con i poteri della Giunta Comunale)

N. 6 del 29.04.2025	OGGETTO: RINNOVO INCARICO DI COLLABORAZIONE, A TITOLO GRATUITO, AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 9, DEL DECRETO LEGGE N. 95/2012, COME MODIFICATO DALL'ART. 6 DEL DECRETO LEGGE 24 GIUGNO 2014 N. 90, ALL'ARCH. GIUSEPPE FRONTERA, IN QUIESCENZA.
---------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno *DUEMILAVENTICINQUE*, il giorno *VENTINOVE* del mese di *APRILE*, alle ore **17:17**, in Savelli e nella Casa comunale, è presente il Sig. Domenico Campagna, quale Commissario prefettizio per la provvisoria gestione dell'Ente.

In virtù dei poteri conferitigli con Decreto del Prefetto di Crotona prot. 12199 del 12.03.2025, il Commissario prefettizio provvede a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

Con l'assistenza del Segretario, Avv. Maria Rosa Laratta, che provvede alla redazione del presente verbale.

Premesso:

- che l'Arch. Giuseppe Frontera, già dipendente di questo Ente, appartenente all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (ex Cat. D, pos. econom. D2), è stato collocato in quiescenza, con decorrenza dal 1° maggio 2024, avendo lo stesso maturato i requisiti utili ai fini pensionistici secondo la normativa vigente in materia;
- che lo stesso, inoltre, era nominato quale Responsabile di Servizio Tecnico, con attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107, commi 1 e 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 02.05.2024 veniva autorizzato l'incarico di collaborazione gratuita, per anni uno, a supporto del Settore Tecnico, ai sensi dell'art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012 e succ. mod. e integr. al predetto Arch. Giuseppe Frontera, ex dipendente di questo Ente, collocato in quiescenza dal 01/05/2024;

Preso atto che il predetto incarico risulta prossimo alla scadenza;

Evidenziato che nel Settore Tecnico perdurano carenze di organico dovute ai vincoli assunzionali imposti dalla vigente normativa agli enti locali, in particolare a quelli in dissesto finanziario e che, conseguentemente, persistono numerose difficoltà nell'adempimento di tutti i procedimenti di competenza;

Rilevato che il legislatore è intervenuto sulla materia relativa all'affidamento di incarichi a lavoratori collocati in quiescenza;

Visti, in particolare:

- l'art. 5, comma 9, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dall'art. 6 del D.L. n. 90/14, dall'art. 17, comma 3, della legge n. 124/2015 e, da ultimo, dal D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, conv. con modificazioni in L. 21.02.2025, n. 15, che dispone: *“9. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2011, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito.*

((Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a due anni, non prorogabili né rinnovabili, presso ciascuna amministrazione)).....”;

Vista la Circolare del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 6/2014, avente ad oggetto “Interpretazione e applicazione dell'art. 5, comma 9, del decreto legge n. 95/2012, come modificato dall'art. 6 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90”;

Vista la Circolare del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 4/2015;

Preso atto che gli incarichi in oggetto sono consentiti purché:

a) siano a titolo gratuito, con rimborso delle spese documentate nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata;

b) siano di durata non superiore a due anni, non prorogabile, né rinnovabile;

Considerato che la disposizione sopra citata serve a consentire alle amministrazioni di avvalersi temporaneamente, senza rinunciare agli obiettivi di ricambio e ringiovanimento ai vertici, di personale in quiescenza e, in particolare, dei dipendenti che vi siano stati appena collocati, per assicurare il trasferimento delle competenze e delle esperienze e la continuità nella direzione degli uffici;

Rilevato che l'Arch. Giuseppe Frontera ha manifestato la propria disponibilità a proseguire l'incarico di collaborazione a titolo gratuito, in applicazione dell'art. 5, comma 9, del D.L. 95/12 e ss.mm.ii., dichiarando l'insussistenza di conflitti d'interesse allo svolgimento dello stesso;

Ritenuto che l'apporto del dipendente, per l'esperienza posseduta e in particolare per le competenze acquisite nel percorso professionale svolto presso questa Amministrazione, possa garantire un valido supporto all'Ente, tenuto conto delle carenze di organico nel Settore Tecnico comunale;

Visto lo schema di convenzione appositamente predisposto regolante i rapporti tra le parti che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che l'incarico in oggetto sarà conferito a titolo gratuito e che non comporterà quindi oneri;

Considerato che l'attribuzione dell'incarico a titolo gratuito all'ex dipendente di che trattasi rientra nell'alveo delle prerogative datoriali di cui all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii, ragion per cui il conferimento dell'incarico è strettamente funzionale all'interesse dell'amministrazione;

Verificata la compatibilità delle prestazioni richieste e delle eventuali responsabilità con la gratuità dell'incarico;

Visto il D.L. 95/2012, convertito con modificazione nella legge 7 agosto 2012, n. 135 e ss.mm.ii.;

Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 dai Responsabili dei servizi competenti;

DELIBERA

1) La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di rinnovare all'Arch. Giuseppe Frontera, generalizzato in atti, già dipendente di questo Ente appartenente all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (ex Cat. D, pos. econom. D2), in quiescenza dal 1° maggio 2024, l'incarico di collaborazione, a titolo gratuito, per la durata di un ulteriore anno, ai sensi dell'art. 5, comma 9, D.L. 6 luglio 2012, n. 95 e ss.mm.ii., a supporto del Settore Tecnico;

3) di approvare lo schema di convenzione, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale, la cui sottoscrizione avverrà previo rilascio dell'attestazione dell'insussistenza di conflitti di interesse, anche potenziali, rispetto allo svolgimento dell'incarico di che trattasi ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

4) di dare mandato al Responsabile del Servizio Personale per la relativa sottoscrizione e per gli adempimenti conseguenti;

5) di dare atto che:

a) il suddetto incarico sarà espletato secondo le modalità indicate nell'allegata convenzione;

b) il collaboratore dovrà attenersi nell'espletamento dell'incarico, per quanto a titolo gratuito, a quanto disposto nell'ambito del codice di comportamento nazionale e nell'ambito del codice di comportamento specifico del Comune di Savelli;

c) la collaborazione in oggetto non dà luogo a rapporto di subordinazione;

d) l'incaricato potrà utilizzare le strumentazioni in dotazione del Comune necessarie per il corretto espletamento delle attività di competenza;

e) il suddetto incarico dovrà essere comunicato, a cura del Responsabile del 1° Settore – Ufficio personale, all'Anagrafe delle prestazioni sull'applicativo Perla PA del Dipartimento della funzione pubblica e dovrà essere pubblicato sul sito internet del Comune di Savelli alla sezione amministrazione trasparente, sottosezione Consulenti e Collaboratori;

6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.18.08.2000, n. 267.

=====

=====

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE

Visto l'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto la presente proposta di deliberazione;

ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

la presente proposta di deliberazione è regolare dal punto di vista tecnico.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Avv. Filomena Bafaro

=====

=====

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto l'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto la presente proposta di deliberazione;

ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

la presente proposta di deliberazione è regolare dal punto di vista contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott. Guglielmo Anania

=====



COMUNE DI SAVELLI

(*Provincia di Crotona*)

Via Roma – C.A.P. 88825

Tel. 0984.996003 – Fax. 0984.994407

www.comune.savelli.kr.it

E-mail: comune@comune.savelli.kr

PEC: protocollo.savelli@asmepec.it

SCHEMA DI CONVENZIONE PER CONFERIMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE A TITOLO GRATUITO AD EX DIPENDENTE POSTO IN QUIESCENZA, AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 9, DEL D.L. N. 95/2012, COME NOVELLATO DALL'ART. 6, COMMA 2, DEL D.L. N. 90/2014.

L'anno duemilaventicinque, il giorno _____, con il presente atto, a valere a tutti gli effetti di legge ex art 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012 e ss.mm.ii.,

TRA

Il Comune di Savelli, con sede in Savelli (KR), alla Via Roma, C.F. 81004470795 e P.Iva 01649030796, in persona del Responsabile del Settore Amministrativo – Personale, Avv. Filomena Bafaro,

E

L'arch. Giuseppe Frontera, ex dipendente del Comune di Savelli, in quiescenza con decorrenza 01.05.2024 (ultimo giorno di servizio il 30.04.2024) per raggiunti limiti di età, appartenente all'Area dei Funzionari e E.Q. (ex profilo professionale di Istruttore Direttivo Tecnico, categoria D, posizione economica 2);

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 02.05.2024 si è disposto:
- di conferire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 9, del D.L. 95/2012, come modificato dall'art. 6 del D.L. n. 90/14 e, da ultimo, dall'art. 17, comma 3, della legge n. 124/2015, all'Arch. Giuseppe Frontera, ex dipendente comunale in quiescenza dal 1° maggio 2024, l'incarico di collaborazione a supporto del Servizio Tecnico;
- di stabilire che il rapporto di collaborazione viene esercitato per la durata di un anno e che lo stesso risulta essere conferito a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 5 del D.L. 95/2015, fatto salvo il riconoscimento del solo rimborso delle eventuali spese sostenute per gli accessi agli Uffici comunali e per eventuali missioni, sopralluoghi e trasferte necessari all'espletamento dei compiti e delle attività di competenza sostenute, purché regolarmente documentato e nei limiti stabiliti da legge;
- di dare atto che l'incaricato potrà utilizzare le strumentazioni in dotazione agli uffici comunali, è tenuto ad attenersi nell'espletamento dell'incarico, sebbene lo stesso sia a titolo gratuito, al codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 e modificato con D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81; non è tenuto all'obbligo di rilevazione della presenza in ufficio;

- che con deliberazione del Commissario Prefettizio assunta con i poteri della Giunta Comunale n. 6 del 29.04.2025 si è stabilito di rinnovare al dipendente in quiescenza Arch. Giuseppe Frontera l'incarico di collaborazione, a titolo gratuito, per la durata di un ulteriore anno, ai sensi dell'art. 5, comma 9, D.L. 6 luglio 2012, n. 95 e ss.mm.ii., a supporto del Settore Tecnico;

- l'Arch. Giuseppe Frontera ha, per le vie brevi, dato la disponibilità a svolgere a titolo gratuito l'incarico di collaborazione a supporto del Servizio Tecnico, esclusivamente allo scopo di contribuire al buon andamento dei servizi istituzionali dell'Ente presso cui ha lavorato per tanti anni ed ha dichiarato l'insussistenza nei propri confronti di cause di inconfirmità e incompatibilità previste dal D.Lgs. n. 39 del 06/04/2013;

Visti:

- il decreto legislativo n. 267/2000;

- il decreto legislativo n. 165/2001;

- il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni locali;

Tutto premesso tra le parti, come sopra generalizzate,

SI COVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Natura giuridica dell'incarico

L'incarico *de quo* è attribuito ai sensi dell'art. 5, comma 9, del D.L n. 95/2012, convertito con L. n. 135/2012 e ss.mm.ii. e in conformità alla Circolare del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 6/2014, avente ad oggetto "Interpretazione e applicazione dell'art. 5, comma 9, del decreto legge n. 95/2012, come modificato dall'art. 6 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90".

Art. 2 Oggetto, finalità e limiti del rapporto

L'incarico di cui al presente atto è finalizzato a supportare l'Ufficio Tecnico del Comune di Savelli nella gestione di tutti gli atti e gli adempimenti di istituto. L'incarico può, altresì, avere ad oggetto quant'altro specificatamente assegnato dal Commissario Prefettizio.

L'incaricato:

- potrà utilizzare le strumentazioni in dotazione agli uffici comunali;
- è tenuto ad attenersi nell'espletamento dell'incarico, sebbene lo stesso sia a titolo gratuito, al codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, come modificato con D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81;
- non è tenuto all'obbligo di rilevazione della presenza in ufficio;
- è tenuto ad osservare le direttive impartite dal Commissario Prefettizio.

L'incaricato è responsabile dei danni arrecati nell'esercizio delle sue funzioni con dolo o colpa grave all'Amministrazione o a terzi verso i quali l'Amministrazione deve rispondere.

L'incarico ha la durata di un anno a far data dalla data di stipula del presente.

Art. 3 Gratuità dell'incarico

L'incarico di cui alla presente convenzione è interamente gratuito.

E' riconosciuto il rimborso delle eventuali spese sostenute per gli accessi agli Uffici comunali e per eventuali missioni, sopralluoghi e trasferte necessari all'espletamento dei compiti e delle attività di competenza quando se ne presenti la necessità, purché regolarmente documentato e nei limiti stabiliti da legge.

Art. 4 Assicurazione INAIL

Il Comune di Savelli deve provvedere alla copertura INAIL dell'incaricato per l'espletamento delle attività di cui alla presente convenzione, e sull'Ente gravano gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro.

Art. 5 Cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal D.Lgs. 06.04.2013, n. 39

L'incaricato dichiara l'insussistenza nei propri confronti delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal D.Lgs. 06.04.2013, n. 39.

Art. 6 Pubblicità

Ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, il presente atto è pubblicato nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Art. 7 Trattamento dati personali

L'incaricato con la presente convenzione autorizza il Comune di Savelli al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente disciplina legislativa.

Art. 8 Codice di comportamento

L'incaricato è tenuto all'osservanza nell'espletamento dell'incarico, sebbene lo stesso sia a titolo gratuito, al codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, come modificato con D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81.

Art. 9 Foro competente

Per ogni controversia inerente all'incarico di cui al presente atto è competente il Foro di Crotona.

Il Responsabile del Settore Amministrativo
Avv. Filomena Bafaro

L'Incaricato
Arch. Giuseppe Frontera

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto:

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
F.to Domenico Campagna

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Maria Rosa Laratta

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio on line prot. n. 1985 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Savelli, li 06/05/2025

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Chiara Gentile

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione conforme dell'Addetto alla pubblicazione

CERTIFICA

che la presente deliberazione, a norma dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio on line, prot. n. 1985 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Savelli, li 06/05/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Maria Rosa Laratta

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Maria Rosa Laratta

Savelli, li 06/05/2025

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29/04/2025:

- perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°, D.Lgs. 267/2000);
- perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°, D.Lgs. 267/2000);

Savelli, li 06/05/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Maria Rosa Laratta